



COMUNE DI CANNARA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI ESTERNI**

Approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05/05/2008

Modificato
con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 17/11/2008
con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2009

Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e principi

- 1.1 Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'art. 7, commi 6, *6-bis* e *6-ter* del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., all'art. 3, comma 56 della L. 244/2007 e ss.mm.ii. ed ai criteri fissati con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23/04/2008; il regolamento fissa i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione.
- 1.2 Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per il conferimento di incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
- 1.3 Gli incarichi esterni vengono conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e professionalità, di adeguatezza dei compensi e per il perseguimento di obiettivi cui il Comune di Cannara non possa far fronte attraverso l'utilizzo e la valorizzazione del personale dipendente.
- 1.4 Il procedimento che si instaura in applicazione del presente Regolamento non costituisce in nessun caso procedura di reclutamento.

Art. 2 - Forme contrattuali

- 2.1 Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme:
 - a) "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa": quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionale di lavoro autonomo e la cui prestazione è caratterizzata dai seguenti elementi:
 - assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo ovvero in modo regolare e sistematico;
 - b) "contratto di lavoro autonomo di natura professionale": quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
 - c) "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale": quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere una attività in modo occasionale ed episodico, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;

Art. 3 - Tipologie

- 3.1 Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie:
 - a) "incarico di studio": ha per oggetto il conferimento di una attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte;
 - b) "incarico di ricerca": presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
 - c) "incarico di consulenza": può assumere contenuto diverso ed avere ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente,
 - d) "incarico di collaborazione": è l'incarico non configurabile come studio, ricerca e consulenza e che prevede la continuità della prestazione ed un potere di coordinazione da parte dell'amministrazione.

Art. 4 - Presupposti

4.1 Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, corrispondere a specifici e determinati progetti;
- b) occorre aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane eventualmente disponibili all'interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 5 - Soggetto competente al conferimento degli incarichi

5.1 Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti, secondo le rispettive competenze, esclusivamente dai Responsabili di Settore cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del medesimo D.Lgs. Agli stessi è attribuita la responsabilità del relativo procedimento.

5.2 La determinazione con cui si provvede all'affidamento dell'incarico deve dare atto del preventivo avvenuto accertamento della persistenza di tutte le circostanze e le condizioni che giustificano il conferimento medesimo, con particolare riferimento alla presenza dell'incarico nel programma approvato dal Consiglio comunale ed al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 6 - Requisiti e incompatibilità ¹

6.1 In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- essere a conoscenza della insussistenza di conflitto di interessi con il Comune di Cannara rispetto alla prestazione da svolgere.

6.2 Qualora si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; la prestazione sarà quindi soggetta agli adempimenti dell'Anagrafe delle prestazioni.

6.3 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per gli incarichi da conferire a professionisti iscritti in ordini o albi e per quelli da conferire a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Resta ferma anche in tali casi la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

¹ Articolo così modificato con D.G.C. n. 157 del 17/11/2008. Di seguito si riporta il testo originario:

“6.1 In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- essere a conoscenza della insussistenza di conflitto di interessi con il Comune di Cannara rispetto alla prestazione da svolgere.

6.2 Qualora si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; la prestazione sarà quindi soggetta agli adempimenti dell'Anagrafe delle prestazioni”.

Art. 7 - Procedimento per il conferimento degli incarichi

7.1 Il conferimento di ogni singolo incarico deve essere preceduto da apposito avviso, approvato da parte dei soggetti di cui all'art. 5.1 del presente Regolamento, e da pubblicare all'Albo comunale e sul sito Web del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo motivi di urgenza.

7.2 L'avviso dovrà indicare quale contenuto minimo:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il luogo della prestazione;
- c) la durata dell'affidamento;
- d) il compenso stabilito o previsto;
- e) i requisiti professionali e culturali richiesti;
- f) i criteri per la valutazione comparativa;
- g) il termine ed i contenuti della domanda con cui i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura corredata, tra l'altro, da adeguato *curriculum vitae* e lavorativo;
- h) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- i) ogni altro elemento utile per l'attivazione del rapporto di cui trattasi.

7.3 L'avviso potrà, altresì, prevedere che i candidati sostengano un colloquio o altra prova di natura attitudinale qualora ciò venga valutato opportuno per una migliore individuazione del soggetto cui affidare l'incarico.

7.4 Le candidature pervenute dovranno essere sottoposte a valutazione e comparazione da parte del competente Responsabile di Settore il quale potrà avvalersi, se lo ritiene opportuno, di una apposita Commissione composta dal Responsabile medesimo in qualità di Presidente e da due membri individuati con riferimento a specifiche competenze. Uno dei membri può svolgere anche la funzione di segretario verbalizzante. La Commissione è nominata dal Responsabile del Settore.

7.5 La comparazione prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali, l'eventuale colloquio o prova e tutti gli altri elementi significativi e pertinenti l'incarico da affidare privilegiando, in particolare, la coerenza con le caratteristiche richieste, le esperienze analoghe alla prestazione ricercata e le attività svolte in favore di pubbliche amministrazioni.

7.6 L'approvazione degli atti della selezione, l'affidamento dell'incarico e tutti gli atti conseguenti spettano al Responsabile del Settore. Tutti gli incarichi in tal modo conferiti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Cannara.

Art. 8 - Affidamento diretto

8.1 Possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni in via diretta, ovvero senza l'esperimento di procedure selettive, ma con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente regolamento, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) esito negativo di una precedente procedura comparativa per mancanza di domande o di candidati idonei;
- b) in casi di particolare urgenza attestati dal Responsabile di Settore quando, per eventi imprevedibili per l'ente, le condizioni per l'esecuzione dell'incarico non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità, competenze ed elaborazioni del prestatore;
- d) per incarichi meramente occasionali comportanti una spesa inferiore a euro 2.000,00 (duemila) lordi.

8.2 Anche in caso di affidamento diretto rimangono fermi gli altri oneri previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 - Albi o elenchi

9.1 Per esigenze di flessibilità e celerità potranno essere predisposti, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi con validità annuale di personale in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di incarichi esterni.

Art. 10 - Durata dell'incarico e determinazione del compenso

10.1 Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Può essere altresì prorogata, ove si ravvisi un motivato interesse, la durata dell'incarico solo al fine di completare i progetti o per i ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso già pattuito.

10.2 Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione di mezzi o strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

10.3 La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'incarico salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di eventuali fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione dell'incarico

11.1 Il funzionario competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

11.2 Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesta l'integrazione dei risultati entro un termine stabilito ovvero si potrà procedere a risolvere il contratto per inadempimento.

- 11.3 Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, può essere richiesta l'integrazione dei medesimi entro un termine stabilito ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, si può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12 - Limite annuo della spesa ²

- 12.1 Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi da conferire ai sensi del presente regolamento deve essere fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente.

² *Articolo così sostituito con D.G.C. n. 157 del 17/11/2008. Di seguito si riporta il testo originario:*

"12.1 La spesa complessiva annua per l'affidamento degli incarichi esterni non deve essere superiore al 3% della spesa di personale iscritta in Bilancio dell'anno corrente".

Art. 13 - Competenze del Consiglio comunale ³

- 13.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dalla prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; il programma ha cadenza annuale e può essere variato in corso d'anno in presenza di necessità sopravvenute o non preventivate.

³ *Articolo così sostituito con D.G.C. n. 157 del 17/11/2008. Di seguito si riporta il testo originario:*

"13.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. 244/2007 l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000. Il programma, che ha cadenza annuale e che può essere variato in corso d'anno in presenza di necessità sopravvenute o non preventivate, individua i fabbisogni di professionalità esterne per il periodo di riferimento".

Art. 14 - Efficacia degli affidamenti e Anagrafe delle prestazioni

- 14.1 I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, e comunque gli affidamenti medesimi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
- 14.2 Compete al funzionario così come individuato dall'art. 5 del presente Regolamento l'assicurazione e l'accertamento circa l'avvenuta pubblicazione.
- 14.3 In caso di omessa pubblicazione, l'eventuale liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del funzionario preposto.

Art. 15 - Comunicazioni

- 15.1 Una copia degli atti relativi all'affidamento, almeno cinque giorni prima dell'instaurazione effettiva del rapporto, deve essere trasmessa all'Ufficio Personale ai fini dell'assolvimento dei vari obblighi correlati quali, ad esempio, quelli relativi all'Anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, quelli inerenti alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego e quelli di cui all'art. 1, comma 173 della L. 266/2005 ovvero le comunicazioni alla Corte dei Conti degli atti di

spesa relativi ad incarichi di importo superiore a € 5.000,00. I singoli funzionari sono responsabili della tempestività della trasmissione di tali atti.

Art. 16 - Violazione delle disposizioni regolamentari

- 16.1 L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 17 - Esclusioni ⁴

- 17.1 Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
- a) la rappresentanza in giudizio;
 - b) la prestazione di servizi obbligatori e determinati per legge;
 - c) le progettazioni, e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;
 - d) gli organismi di controllo interno ed i nuclei di valutazione;
 - e) gli appalti di lavori o di beni o di servizi.

⁴ Articolo così modificato con D.G.C. n. 1 del 13/01/2009. Di seguito si riporta il testo originario:

“17.1 Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: a) la rappresentanza in giudizio; b) la prestazione di servizi obbligatori e determinati per legge ovvero gli incarichi il cui ricorso è consentito dal legislatore; c) le progettazioni, e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006; d) gli organismi di controllo interno ed i nuclei di valutazione; e) gli appalti di lavori o di beni o di servizi”.

Art. 18 - Rinvio e disposizioni finali

- 18.1 Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- 18.2 Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- 18.3 Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.